



TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI

Il giudice, *dott.ssa Martina Castaldo*,

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 2 novembre 2021;

vista la richiesta di omologazione di un piano del consumatore proposta il 15.10.2021 da

, nata a () il e residente a () in
, con l'avv. Concetta Gaudio

OSSERVA

1. – ha chiesto l'omologazione di un piano del consumatore - a fronte di un debito residuo totale accertato è pari a € 77.598,93 – che prevede il pagamento 100% del credito in prededuzione (spese di procedura), del creditore ipotecario BNL Spa., del credito gravato da privilegio immobiliare e del credito chirografario; l'istante ha proposto un piano di ammortamento strutturato in 16 anni e 11 mesi, di cui 10 mesi per il pagamento dei crediti in prededuzione e di 16 anni e 1 mese per il pagamento di tutti i creditori, con ratei sensibilmente superiori per i due anni successivi all'omologa e ratei inferiori ma stabili a seguire.

Il giorno 16.10.2021 il dottor Garreffa Francesco, in qualità di delegato dall'o.c.c., ha trasmesso le prove delle notifiche di legge (che sono regolari) ai creditori.

Non si è costituito nessun creditore anche se, a seguito di richiesta di parere sulla proposta da parte del giudice, il creditore ipotecario BNL spa, mediante mail recapitata all'delegato dell'o.c.c., ha espresso parere contrario rispetto alle tempistiche di adempimento e ritenendo che anche l'alternativa liquidatoria gli garantirebbe il pieno soddisfacimento del credito.

2. – La domanda soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 legge n. 3/2012. Si espongono di seguito le ragioni a sostegno di tale affermazione.

Non sono poi emersi atti in frode ai creditori.

3. – Dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dottor Garreffa Francesco e dalla documentazione versata in atti si evince che il richiedente



- a) versa in uno stato di sovraindebitamento ed ha assunto i debiti in qualità di consumatore (si veda in particolare la sedicesima pagina della relazione);
- b) non è assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;
- c) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;
- d) non ha mai fruito del beneficio dell'esdebitazione e non ha mai subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 o 14 – *bis* della legge n. 3/2012;
- e) ha proposto il ricorso al tribunale competente ai sensi dell'art. 9 c. I della legge n. 3/2012.

La proposta di piano è corredata

- dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (nonché dalle buste paga emesse dal datore di lavoro successivamente);
- dall'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del gestore della crisi nominato dall'o.c.c.;
- dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
- dalla relazione particolareggiata del professionista designato contenente
 - 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - 2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - 3) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - 4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - 5) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

A carico della ricorrente non pendono procedure esecutive.

4. – Formalmente, non essendosi costituito nessuno in giudizio, nessun creditore si è opposto all'omologa del piano. Ciò nonostante, a seguito di provvedimento interlocutorio di questo g.d, il creditore ipotecario BNL Spa ha manifestato, mediante email, la sua contrarietà all'omologa del



piano data la dilazione dei tempi di soddisfo del credito alla luce della più conveniente ipotesi liquidatoria.

L'opposizione - seppur informale - del creditore ipotecario all'omologa del piano rende necessario, a parere della scrivente, valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dall'art 14 e seguenti della legge 3/2012.

5. – Nel piano si prevede il soddisfacimento di un creditore il cui titolo esecutivo è rappresentato da un mutuo ipotecario stipulato con BNL Spa in data 27.01.2011.

L'ipoteca è stata concessa sull'immobile che funge da abitazione principale per la debitrice e la sua famiglia, in particolare sull'immobile sito in _____ al NCEU del Comune di _____ al foglio part. _____ sub _____, Via _____

Va precisato che l'articolo 8 c. IV della legge n. 3/2012 stabilisce tra l'altro che *“il piano del consumatore”* può *“prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*.

Poiché BNL Spa ha un credito assistito da ipoteca e vi sono altri creditori privilegiati (Comune di Siderno), occorre interrogarsi circa la portata applicativa della predetta norma. Infatti l'articolo 12 – bis c. I della legge n. 3/2012 richiama anche tutti i requisiti di cui all'articolo 8 (compreso dunque, letteralmente, il comma quarto), che pertanto devono sussistere nella proposta.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, anche se nel piano del consumatore non è prevista la possibilità per i creditori di esprimere un voto, costoro devono poter esprimere delle *“libere e appropriate forme di manifestazione di volontà”* in modo da tutelare i loro interessi (cfr. Cass. Civ. n. 17834/2019).

Si deve escludere allora l'applicabilità al piano del consumatore del meccanismo previsto per l'accordo di composizione della crisi, analogo a quello stabilito per il concordato preventivo dall'articolo 186 – bis c. II lett. c) della legge fallimentare perché concerne l'esercizio del diritto di voto.

Non si può però ignorare che la *“moratoria”* prevista dall'articolo 186 – bis l.f. è interpretata dalla Suprema Corte come *“dilazione”*, cioè come dilattamento dei tempi per provvedere al pagamento (cfr. Cass. Civ. n. 11882/2020 in tema di concordato preventivo).

Poiché lo scopo della normativa sul piano del consumatore è quello di consentire al sovraindebitato di avere una *“seconda chance”*, sarebbe eccessivo prevedere la necessità di un pagamento in favore dei creditori privilegiati entro un anno dall'avvio dell'attuazione del piano.



Del resto, come è stato chiarito in tema di concordato (si rinvia ancora alla lettura di Cass. Civ. n. 11882/2020), la previsione di una moratoria superiore ai tempi “normali” di esecuzione è ammissibile, ma deve essere sottoposta al voto dei creditori.

Nel piano del consumatore, lo si ribadisce, non è (in alcun caso) previsto il voto da parte dei creditori.

Mutatis mutandis, allora, il giudice deve soltanto consentire al creditore privilegiato di poter esprimere il proprio parere sulla proposta.

Nel caso di specie sia il piano del consumatore che la modifica del piano sono stati comunicati al creditore che vanta un’ipoteca sull’immobile sopra descritto e ai creditori privilegiati.

Pur essendo stato correttamente comunicato, in assenza di costituzione, il g.d. con provvedimento interlocutorio ha chiesto al creditore ipotecario di esprimere un apposito parere. Alla luce di tale richiesta BNL Spa ha avanzato contestazioni informali.

In linea di principio un parere negativo circa la “moratoria” può essere considerato equivalente a una contestazione ai sensi dell’articolo 12 – *bis* c. IV della legge n. 3/2012 (effettuabile mediante una “normale” costituzione in giudizio); da tale contestazione discende dunque soltanto la necessità per il giudice di valutare la convenienza per il ceto creditorio della cd. alternativa liquidatoria, cioè del ricorso alla procedura prevista dagli articoli 14 – *ter* e ss. della legge n. 3/2012.

6. – Tanto premesso, appare quindi opportuno valutare la convenienza dell’alternativa liquidatoria rispetto al piano proposto dalla ricorrente.

Bisogna preliminarmente chiarire che la predetta valutazione di convenienza è necessariamente complessiva, cioè deve innanzitutto riguardare l’intero ceto creditorio, l’intera massa passiva e non soltanto la porzione del solo creditore ipotecario (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decreto del 2 dicembre 2020, est. Sodano).

Alla luce di quanto detto appare corretto affermare che l’alternativa liquidatoria non potrebbe garantire un risultato analogo a quello previsto dal piano proposto. Infatti, a fronte di un patrimonio immobiliare e mobiliare stimato orientativamente euro 158.000,00, vi è un debito totale pari ad euro 77.598,93. Il piano prevede la soddisfazione del 100% di tutti i creditori, l’ipotesi liquidatoria non può garantire lo stesso risultato a causa dell’incertezza dell’effettivo realizzo verificabile dalla vendita degli stessi.

Occorre infatti ricordare che dalla vendita forza dei beni non è dato sapere preventivamente quanto potrebbe ricavarsi, essendo possibile, nella maggior parte dei casi, anche un ricavo prossimo al 50%



del valore di mercato a cui andrebbero necessariamente a sommarsi i costi a carico della procedura oltre ai tempi di realizzo della vendita.

Alla luce di quanto detto l'ipotesi liquidatoria non appare maggiormente favorevole per l'intero ceto creditorio, non essendoci altre fonti di reddito di cui poter disporre.

7. – In definitiva, la domanda di omologazione del piano presentato il 15.10.2020 deve essere accolta, attese l'ammissibilità della stessa e la convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria (pur in assenza di una formale contestazione da parte dei creditori).

9. – Poiché nel piano del consumatore non si prevedono la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il presente provvedimento non deve essere trascritto (si veda al riguardo l'articolo 12 – *bis* c. III, penultimo periodo, della legge n. 3/2012).

10. – Si ritiene infine di non disporre alcunché sulle spese della procedura, valorizzando il fatto che non vi sono state contestazioni formali e le peculiarità del rito.

P.Q.M.

1) **omologa** il piano del consumatore depositato il 15.10.2021 da _____ con l'assistenza del gestore della crisi designato dall'o.c.c. dottor Francesco Gareffa, **disponendo** che i pagamenti avvengano nei tempi e nella misura indicate nel piano medesimo;

2) **onera** l'o.c.c. di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando in modo puntuale e tempestivo ai creditori ogni eventuale irregolarità, inadempimento o ritardato adempimento dei debitori rispetto a quanto previsto nel piano;

4) ai sensi dell'art 12 – *ter* c. I della legge n. 3/2012, **dà atto** che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che a iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano; dà altresì atto che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

5) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura dell'o.c.c. sul sito www.tribunalelocri.it, nell'apposita sezione dedicata alla crisi da sovraindebitamento (con i dati sensibili oscurati);

6) dispone altresì la comunicazione a tutti i creditori (anche non costituiti) del presente provvedimento a cura dell'o.c.c.;

7) nulla per le spese di lite tra le parti.



Si comunichi alle parti costituite ed al gestore della crisi dott. Gareffa Francesco.

Locri, 18/11/2021

II GIUDICE DELEGATO

dott.ssa Martina Castaldo

